

✘ Lo sciopero generale del settore del credito dello scorso 30 gennaio è stato un grande successo! Un successo misurabile con l'adesione di massa e con la pressoché totale chiusura delle filiali in tutto il Paese!

Questa è stata la seconda mobilitazione in soli 15 mesi dopo quella del 31 ottobre 2013, entrambe con una partecipazione pressoché totale dei lavoratori.

Anche l'ultimo sciopero è imputabile all'arroganza dell'ABI che, con la disdetta unilaterale del CCNL e le irricevibili proposte sottoposte alle OO.SS. intendevano fare carta straccia del nostro Contratto Nazionale e, tra le altre cose, dell'Area Contrattuale da esso individuata e salvaguardata.

Una trattativa, che, per volontà dell'ABI, in realtà non è mai seriamente iniziata e che è stato necessario perciò interrompere.

Grande successo di partecipazione hanno raccolto anche le 4 contestuali manifestazioni nazionali di Milano, Ravenna, Roma e Palermo.

Il messaggio che la categoria ha voluto inviare ad ABI è stato forte e chiaro, così come forte è la determinazione a proseguire qualora i banchieri non ritirino le pregiudiziali che hanno impedito il prosieguo del confronto, consentendo di riprendere le trattative nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

In questi giorni cruciali per il nostro futuro professionale è assolutamente necessario mantenere vivo e consolidare il risultato dello sciopero, per continuare a dimostrare l'unità e la compattezza della categoria, e per farlo bisogna che tutti i colleghi continuino con determinazione nell'astensione dal lavoro straordinario proclamata fino al prossimo 28 febbraio 2015.

Nota tecnica

Si rammenta che lo sciopero degli straordinari si sviluppa secondo le "franchigie" previste dalle norme vigenti, che consistono:

- nella giornata del mercoledì o, se festivo, nel giorno lavorativo immediatamente successivo;
- nella giornata del martedì per i turni di lavoro dei centri servizi e dei servizi informatici e Internet che si effettuano dopo le 17,00 e comunque per l'ultimo turno di lavoro dei medesimi;
- nel giorno successivo a quattro giorni consecutivi di sospensione del servizio inclusi il sabato e della domenica;
- in una durata massima di 48 ore consecutive per ciascuna astensione.

[CU 2015 02 11 Sciopero Straordinari](#)